

Causa C-118/20**Rinvio pregiudiziale****Data di deposito:**

3 marzo 2020

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

13 febbraio 2020

Ricorrente per cassazione:

JY

Amministrazione resistente: Wiener Landesregierung

Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa)

EU 2020/0001-1

(Ra 2018/01/0159)

13 febbraio 2020

Il Verwaltungsgerichtshof, investito del [OMISSIS] ricorso per cassazione di J Y in W [OMISSIS] avverso la sentenza del Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo) del 23 gennaio 2018, [OMISSIS] avente ad oggetto la cittadinanza (amministrazione resistente dinanzi al Verwaltungsgericht: Wiener Landesregierung [governo del Land di Vienna]), ha emesso la seguente

Ordinanza:

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la situazione di una persona fisica che, come la ricorrente per cassazione nel procedimento principale, ha rinunciato alla propria cittadinanza di un unico Stato membro dell'Unione europea e quindi alla cittadinanza dell'Unione europea, al fine di ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro, conformemente alla garanzia dell'altro Stato membro di concedere la cittadinanza da lei richiesta e della possibilità di recuperare la cittadinanza dell'Unione europea, in seguito venuta meno per effetto della revoca di tale garanzia, per sua natura e per le

conseguenze che produce, ricada nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione e pertanto nel revocare la garanzia di concessione si debba tener conto del diritto dell'Unione.

In caso di risposta affermativa al quesito 1):

2. Se le autorità nazionali competenti, ivi compresi, se del caso, i giudici nazionali, nell'ambito della decisione sulla revoca della garanzia di concessione della cittadinanza dello Stato membro, debbano stabilire se la revoca della garanzia, che fa venir meno il recupero della cittadinanza dell'Unione, tenuto conto delle conseguenze che produce sulla situazione dell'interessato, sia compatibile con il principio di proporzionalità dal punto di vista del diritto dell'Unione. [Or. 2]

Motivazione:

Fatti e procedimento principale

- 1 La ricorrente per cassazione ha presentato, con lettera del 15 dicembre 2008, domanda di concessione della cittadinanza austriaca. All'epoca ella era cittadina della Repubblica di Estonia e dunque cittadina dell'Unione.
- 2 Con decisione della Niederösterreichische Landesregierung (governo del Land di Bassa Austria) dell'11 marzo 2014, alla ricorrente per cassazione è stata garantita, ai sensi dell'articolo 11a, paragrafo 4, punto 2, in combinato disposto con gli articoli 20 e 39 del Staatsbürgerschaftsgesetz (legge federale austriaca sulla cittadinanza; in prosieguo: il «StbG») del 1985, la concessione della cittadinanza austriaca a condizione che ella comprovasse, entro il termine di due anni, di aver dissolto il rapporto di cittadinanza con il precedente Stato di origine (Repubblica di Estonia).
- 3 La ricorrente per cassazione, che nel frattempo aveva trasferito la propria residenza principale a Vienna, ha prodotto, nel termine di due anni, la conferma della Repubblica di Estonia che, con decisione del governo della Repubblica di Estonia del 27 agosto 2015, la stessa era stata privata della cittadinanza dello stato estone. In seguito alla privazione della cittadinanza dello Stato estone, ella è divenuta apolide.
- 4 Con decisione del 6 luglio 2017 la Wiener Landesregierung (governo del Land di Vienna) (autorità), divenuto nel frattempo competente, ha revocato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del StbG, la decisione del governo del Land di Bassa Austria dell'11 marzo 2014 e ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza austriaca della ricorrente per cassazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto 6, del StbG.

- 5 A sostegno della decisione la predetta autorità ha addotto che, stante i due gravi illeciti amministrativi commessi successivamente alla garanzia di concessione della cittadinanza austriaca e tenuto conto degli otto illeciti amministrativi ad essa imputabili commessi antecedentemente alla garanzia, la ricorrente per cassazione avrebbe cessato di soddisfare la condizione per la concessione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, punto 6, del StbG.
- 6 Avverso tale decisione la ricorrente per cassazione ha proposto reclamo dinanzi al Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna). **[Or. 3]**
- 7 Con la sentenza impugnata il Verwaltungsgerichtshof ha respinto tale reclamo in quanto infondato e ha dichiarato irricevibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 4, del Bundesverfassungsgesetz (Costituzione federale austriaca; nel prosieguo: «B-VG»).
- 8 Il Verwaltungsgericht ha ritenuto in sostanza che la garanzia di concessione della cittadinanza austriaca debba essere revocata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del StbG, anche quando un motivo di diniego si verifichi solamente dopo aver fornito la prova della dissoluzione del rapporto di cittadinanza precedente, come avviene di fatto in assenza della condizione per la concessione prevista all'articolo 10, paragrafo 1, punto 6, del StbG. Nell'esaminare tale condizione di concessione, occorrerebbe tener conto della condotta complessiva del richiedente, in particolare dei reati da esso commessi. Dirimente sarebbe stabilire se le violazioni commesse giustificano la conclusione che anche in futuro il richiedente violerà disposizioni volte a tutelare la vita, la salute, la sicurezza, la tranquillità e l'ordine pubblico o gli altri beni giuridici tutelati dall'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU.
- 9 A seguito della garanzia di concessione della cittadinanza austriaca, la ricorrente per cassazione sarebbe stata sanzionata da un lato, ai sensi dell'articolo 134 in combinato disposto con l'articolo 36, lettera e, del Kraftfahrzeuggesetz (legge austriaca sugli autoveicoli; in prosieguo: «KFG») del 1967, a causa della mancata apposizione sul veicolo di un contrassegno di controllo conforme alle prescrizioni, trasgressione idonea a compromettere l'esecuzione delle disposizioni in materia di circolazione stradale ovvero di polizia stradale, messa in atto in modalità tale da porre a repentaglio la sicurezza stradale pubblica. Dall'altro lato, la stessa si sarebbe messa alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza. Ciò rappresenterebbe una condotta particolarmente pericolosa per la sicurezza di altri utenti della strada e dovrebbe essere valutata come «grave violazione di legge». I suddetti due illeciti amministrativi visti congiuntamente agli otto illeciti amministrativi commessi tra il 2007 e il 2013 non autorizzerebbero più a formulare una previsione di buona condotta. Il lungo soggiorno in Austria della ricorrente per cassazione e la sua integrazione professionale e personale non sarebbero idonei a permettere **[Or. 4]** di formulare una previsione positiva riguardo alla sua condotta complessiva ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera 6 del StbG.

La sentenza della Corte del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, non sarebbe applicabile giacché, alla data della decisione, la ricorrente sarebbe stata già apolide e quindi avrebbe cessato di essere cittadina dell'Unione.

Infine, sussisterebbero anche «gravi reati», pertanto la revoca della garanzia e il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza sarebbero proporzionati alla Convenzione sulla riduzione dell'apolidia.

Sarebbero quindi soddisfatte le condizioni di revoca della garanzia di concessione della cittadinanza austriaca ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del StbG.

- 10 Avverso tale sentenza è diretto il presente ricorso per cassazione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. L'autorità non ha depositato alcun controricorso nel procedimento preliminare avviato dal Verwaltungsgerichtshof.

Le disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione:

- 11 Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) così recita per estratto:

«PARTE SECONDA

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE

...

Articolo 20

(ex articolo 17 del TCE)

(1) È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

(2) I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:

- a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

... [Or. 5]

- c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

...»

Le pertinenti disposizioni del diritto nazionale

- 12 Il StbG (BGBl. 311) nella versione applicabile al caso di specie (BGBl. 136/2013) così recita per estratto:

«Concessione

Articolo 10 (1) Salvo contraria disposizione della presente legge federale, la cittadinanza può essere concessa ad uno straniero soltanto a condizione che questi:

6. garantisca, con la condotta sino a quel momento tenuta, di avere un atteggiamento positivo nei confronti della Repubblica e di non costituire un pericolo per la tranquillità, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, né di mettere a repentaglio gli altri interessi pubblici tutelati dall'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU;

...

(3) la cittadinanza non può essere concessa ad uno straniero che possiede una cittadinanza straniera che

1. ometta gli atti necessari alla dissoluzione del rapporto di cittadinanza precedente, sempre che tali atti siano possibili e ragionevoli, o

[OMISSIS]

Articolo 20 (1) La garanzia di concessione della cittadinanza deve essere rilasciata ad uno straniero anzitutto a condizione che questi dimostri, entro il termine di due anni, di aver rinunciato alla precedente cittadinanza, se

1. non è apolide;
2. ... e [Or. 6]
3. la garanzia gli potrebbe consentire o agevolare la dissoluzione del rapporto di cittadinanza con lo Stato di origine.

(2) La garanzia deve essere revocata qualora, fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, punto 7 [non rilevante nel caso di specie], lo straniero cessi di soddisfare anche solo una delle condizioni necessarie per la concessione della cittadinanza.

(3) La cittadinanza, la cui concessione è stata garantita, dev'essere concessa non appena lo straniero:

1. abbia dissolto il rapporto di cittadinanza con lo Stato di origine ovvero
2. fornisca la prova che gli atti necessari a dissolvere il rapporto di cittadinanza precedente non erano possibili o non erano ragionevoli.

[OMISSIS]

...»

Sulla legittimità del rinvio

- 13 Il Verwaltungsgerichtshof è un organo giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 TFUE, avverso le cui decisioni non può più essere esperito ricorso giurisdizionale di diritto interno.
- 14 Il Verwaltungsgerichtshof ritiene che, ai fini della decisione del ricorso per cassazione dinanzi ad esso pendente, si pongano le questioni di interpretazione del diritto dell'Unione, come di seguito meglio precisate, oggetto del presente rinvio pregiudiziale.

Osservazioni in ordine alle questioni pregiudiziali

Introduzione

- 15 Tra i principi fondamentali del diritto di cittadinanza austriaco v'è quello di evitare, nei limiti del possibile, casi di cittadinanza plurima. Al perseguimento di tale obiettivo è diretto l'articolo 10, paragrafo 3, punto 1 del StbG, il quale nega la **[Or. 7]** concessione della cittadinanza austriaca ad uno straniero che possiede una cittadinanza straniera, qualora questi ometta di compiere gli atti necessari dissolvere il rapporto di cittadinanza precedente, purché tali atti siano possibili e ragionevoli. Diversi ordinamenti stranieri, al fine di evitare l'insorgere dello status di apolidia, non autorizzano in primo luogo la dissoluzione del suo rapporto di cittadinanza precedente. D'altro lato, non esigono, per autorizzarlo, l'acquisto dell'altra cittadinanza (nel presente caso, di quella austriaca), ma accettano la garanzia di acquisizione. E al fine di consentire la rinuncia della cittadinanza anche in tali casi, il StbG prevede, all'articolo 20, la garanzia di concessione della cittadinanza [OMISSIS].
- 16 La peculiarità della presente causa consiste nella circostanza che la ricorrente per cassazione ha rinunciato alla cittadinanza estone, e in tal modo anche alla cittadinanza dell'Unione, a seguito della garanzia di concessione della cittadinanza austriaca, successivamente revocata.
- 17 La garanzia di concessione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del StbG prescrive che, ad eccezione della dissoluzione del rapporto di cittadinanza precedente, che deve essere esercitata nel termine di due anni, lo straniero soddisfi tutte le condizioni per la concessione. Pertanto, essa pone alla base del diritto condizionato ad acquisire la cittadinanza la prova di aver dissolto il rapporto di cittadinanza straniera [OMISSIS]. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del StbG, nonostante tale preesistente diritto condizionato alla

concessione della cittadinanza, la garanzia deve essere revocata se lo straniero cessa di soddisfare anche solo una delle condizioni [OMISSIS] richieste per la concessione della cittadinanza.

- 18 Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto 6, del StbG, per giurisprudenza costante del Verwaltungsgerichtshof, occorre tener conto della condotta complessiva del richiedente e, in particolare, dei reati da esso commessi. Dirimente è stabilire se le violazioni commesse giustificano **[Or. 8]** la conclusione che anche in futuro il richiedente violerà disposizioni volte a tutelare la vita, la salute, la sicurezza, la tranquillità e l'ordine pubblico o gli altri beni giuridici tutelati dall'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU. Nel tipo, nella gravità e nella frequenza di tali violazioni si esprime l'atteggiamento, eventualmente negativo, dell'interessato nei confronti delle suddette leggi di tutela [OMISSIS]
- 19 [OMISSIS] [argomentazioni sulla giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca)
- 20 La mancata apposizione sul veicolo del contrassegno di controllo conforme alle prescrizioni costituisce, di per sé, una grave trasgressione delle norme a tutela dell'ordine e della sicurezza della circolazione, trasgressione idonea a compromettere l'esecuzione delle disposizioni in materia di circolazione stradale ovvero di polizia stradale, messa in atto in modalità tale da porre a repentaglio la sicurezza stradale.
- 21 Parimenti, la giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof qualifica la guida di un veicolo in stato di ebbrezza come una violazione delle disposizioni a tutela dell'ordine e della sicurezza stradale talmente grave, da motivare da sola il mancato soddisfacimento della condizione di concessione della cittadinanza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera 6, del StbG, a prescindere dal grado dell'intossicazione alcolica [OMISSIS]. **[Or. 9]**
- 22 La previsione di pericolo effettuata dal Verwaltungsgericht non è censurabile, nel caso di specie, in particolare per ciò che concerne i reati commessi dalla ricorrente per cassazione successivamente alla garanzia di acquisizione nonché con riferimento agli illeciti amministrativi già commessi in precedenza. A tal riguardo, occorre tener conto del fatto che la concessione della cittadinanza dovrebbe costituire la conclusione di un'integrazione (riuscita) dello straniero in Austria [OMISSIS]. Nel ricorso per cassazione la ricorrente non ha, avverso la presente valutazione, nulla da addurre. Pertanto, l'assunto della sussistenza delle condizioni di revoca della garanzia di concessione della cittadinanza e delle condizioni di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza austriaca ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto 6, del StbG, è, in forza del diritto nazionale, incontestabile.

Sulla prima questione

- 23 In sintesi la ricorrente per cassazione sostiene la tesi giuridica secondo cui la revoca della garanzia di concessione della cittadinanza austriaca di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del StbG, avvenuta dopo aver fornito la prova della dissoluzione del rapporto di cittadinanza con l'Estonia di, in quanto soppressione del diritto condizionato al riacquisto della cittadinanza dell'Unione, ricadrebbe, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell'Unione. Conformemente alla sentenza della Corte del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, una siffatta revoca presupporrebbe la verifica delle conseguenze determinate dalla correlativa perdita del diritto condizionato al recupero della cittadinanza dell'Unione sotto il profilo della proporzionalità. A tale obbligo non hanno ottemperato né l'autorità, né il Verwaltungsgericht.
- 24 D'altronde, il Verwaltungsgericht ha negato l'applicabilità della decisione della Corte nella causa Rottmann, C-135/08 poiché tale decisione avrebbe avuto ad oggetto la perdita della cittadinanza dell'Unione, mentre la ricorrente per cassazione al momento della decisione sulla revoca della garanzia avrebbe cessato di essere cittadina dell'Unione. **[Or. 10]**
- 25 Per giurisprudenza costante della Corte «la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro». Tuttavia, il fatto che «una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell'ambito del diritto dell'Unione, le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare questo ultimo» (cfr. sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C-221/17, EU:C:2019:189, punto 30, con riferimento alla sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, punti 39 e 41, e ulteriori riferimenti).
- 26 «L'articolo 20 TFUE conferisce a chiunque posseda la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell'Unione, il quale, secondo una giurisprudenza costante [della Corte], è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Di conseguenza, la situazione di cittadini dell'Unione che [...] possiedono la cittadinanza di un solo Stato membro e che, con la perdita di tale cittadinanza, si ritrovano senza lo status conferito dall'articolo 20 TFUE e i diritti a esso correlati ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri devono, nell'esercizio della loro competenza in materia di cittadinanza, rispettare il diritto dell'Unione (sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C-221/17, EU:C:2019:189, punti 31 e 32, con riferimento alla sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, punti 42 e 45, e ulteriori riferimenti).
- 27 Quanto sopra è stato affermato dalla Corte in relazione alla perdita della cittadinanza dell'Unione e, nello specifico, alla perdita della cittadinanza di uno Stato membro acquisita per naturalizzazione per effetto della revoca della naturalizzazione (perdita) (cfr. sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104), nonché alla perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato

membro (cfr. sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C-221/17, EU:C:2019:189) con riferimento a persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro. Secondo la menzionata giurisprudenza della Corte, l'articolo 20 TFUE non osta alla perdita della cittadinanza di uno Stato membro per effetto della revoca della naturalizzazione, qualora questa sia stata acquisita in maniera fraudolenta, ovvero alla perdita della cittadinanza ipso **[Or. 11]** iure, a condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possono esaminare le conseguenze che tale perdita della cittadinanza determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, su quella dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell'Unione e alla luce del principio di proporzionalità.

- 28 Nel caso di specie, dapprima l'autorità ha garantito alla ricorrente per cassazione, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del StbG, la concessione della cittadinanza austriaca richiesta, a condizione che entro il termine di due anni la stessa avesse fornito la prova della dissoluzione del rapporto di cittadinanza con l'Estonia.
- 29 Con la garanzia, la ricorrente per cassazione acquisiva un diritto alla concessione della cittadinanza austriaca condizionato alla prova della dissoluzione del rapporto di cittadinanza con l'Estonia da fornire nel termine stabilito [OMISSIS].
- 30 Sulla base della garanzia, la ricorrente per cassazione, che non disponeva della cittadinanza di un altro Stato membro, ha, di sua iniziativa, rinunciato alla cittadinanza estone. In tal modo ella rinunciava di sua iniziativa alla cittadinanza dell'Unione, al fine di (ri)acquistare la cittadinanza austriaca e la relativa cittadinanza dell'Unione, dopo aver fornito la prova del dissolvimento del rapporto di cittadinanza, in conformità alla garanzia prestata dall'autorità.
- 31 [OMISSIS] [passaggio ridondante]
- 32 Il vaglio esercitato dal Verwaltungsgerichtshof su una sentenza del Verwaltungsgericht è sempre in funzione della situazione di fatto e di diritto esistente alla data in cui è stata adottata la decisione impugnata [OMISSIS] **[Or. 12]** [OMISSIS]. Il Verwaltungsgerichtshof ritiene quindi che la ricorrente per cassazione non fosse cittadina dell'Unione al momento rilevante della revoca della garanzia.
- 33 Pertanto, la peculiarità del procedimento risiede nel fatto che, al momento della revoca, la ricorrente aveva cessato di essere cittadina dell'Unione. Contrariamente alla summenzionata giurisprudenza della Corte in Rottmann, C-135/08, nonché in Tjebbes e a., C-221/17, la decisione oggetto del procedimento non è dunque correlata alla perdita della cittadinanza dell'Unione. Piuttosto, con la revoca della garanzia, correlata al rigetto della domanda di concessione della cittadinanza austriaca, la ricorrente per cassazione perde il diritto condizionato al riacquisto della cittadinanza dell'Unione, a cui ha rinunciato di propria iniziativa.
- 34 Si pone la questione se, per sua natura e per le conseguenze che produce, tale situazione ricada nell'ambito del diritto dell'Unione e se, nell'adottare una siffatta

decisione, l'autorità sia tenuta a rispettare il diritto dell'Unione, sebbene alla data rilevante della decisione di revoca della garanzia la ricorrente avesse cessato di essere cittadina dell'Unione e la decisione oggetto del procedimento non sia connessa alla perdita della cittadinanza dell'Unione, bensì al venir meno del diritto condizionato al riacquisto della cittadinanza dell'Unione, a cui ha rinunciato di sua iniziativa.

- 35 La Corte ha riconosciuto in sostanza l'applicabilità del diritto dell'Unione ai cittadini dell'Unione che «si ritrovano senza lo status conferito dall'articolo 20 del TFUE e i diritti a esso correlati» (cfr. sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C-221/17, EU:C:2019:189, punto 32). Come ha sintetizzato l'avvocato generale nella causa Tjebbes e a., in tale causa si trattava di una «situazione idonea a cagionare il venir meno di tale status» ossia la perdita della cittadinanza dell'Unione (cfr. conclusioni del 12 luglio 2018, Tjebbes e a., C-221/17, punti 28 e 44). Per costante giurisprudenza della Corte «lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri» (cfr. sentenza del 13 giugno 2019, C-22/18, TopFit e Biffi, ECLI:EU:C:2019:497, punto 28). **[Or. 13]**
- 36 La Corte ha così ritenuto: «La riserva relativa alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione non pregiudica il principio di diritto internazionale già riconosciuto dalla Corte [...] secondo cui gli Stati membri sono competenti a determinare i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, ma consacra il principio in virtù del quale, quando si tratti di cittadini dell'Unione, l'esercizio di tale competenza – qualora leda i diritti riconosciuti e tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione, come in particolare nel caso di una decisione di revoca della naturalizzazione quale quella in questione nella causa principale – può essere sottoposto a un controllo giurisdizionale condotto alla luce del diritto dell'Unione» (cfr. sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, punto 48). Pertanto, la Corte ha sottolineato che il rispetto del diritto dell'Unione si impone unicamente «quando si tratti di cittadini dell'Unione».
- 37 [OMISSIS] [ridondante]. Al momento rilevante della decisione di revoca della garanzia, la ricorrente per cassazione aveva cessato di essere cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea e quindi aveva cessato di essere cittadina dell'Unione. Tali elementi inducono il Verwaltungsgerichtshof a ritenere, analogamente al Verwaltungsgericht, che la situazione in oggetto non ricada nella sfera del diritto dell'Unione.

Sulla seconda questione

- 38 Nel caso in cui la Corte risponda in senso affermativo, il Verwaltungsgerichtshof chiede ulteriormente se ciò implichi che, in riferimento a tale decisione, le autorità e i giudici nazionali competenti debbano esaminare, alla luce della giurisprudenza della Corte, se la revoca della garanzia che impedisce il riacquisto della cittadinanza dell'Unione, tenuto conto delle conseguenze che produce sulla

situazione dell'interessato, sia compatibile con il principio di proporzionalità sotto il profilo del diritto dell'Unione.

- 39 Con riferimento alla perdita della cittadinanza di uno Stato membro che comporta la perdita dello status di cittadino dell'Unione, la Corte nella sua [Or. 14] giurisprudenza esige (cfr. sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104; sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C-221/17, EU:C:2019:189) un corrispondente esame di proporzionalità. In base alla summenzionata giurisprudenza, un tale esame richiede una valutazione della situazione individuale dell'interessato e della sua famiglia al fine di determinare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato abbia conseguenze che inciderebbero in modo sproporzionato, rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, sullo sviluppo normale della sua vita familiare e professionale, sotto il profilo del diritto dell'Unione. Siffatte conseguenze non possono essere ipotetiche o eventuali (Tjebbes e a., C-221/17, EU:C:2019:189, punto 44).
- 40 Poiché, anche in riferimento ad una decisione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte impone alle autorità e ai giudici nazionali il rispetto del diritto dell'Unione, per il Verwaltungsgerichtshof è evidente che ciò esiga un esame di proporzionalità sotto il profilo del diritto dell'Unione, nei termini sopra descritti.
- 41 In tale contesto, la questione che il Verwaltungsgerichtshof pone è se la circostanza che la persona fisica abbia rinunciato alla cittadinanza dell'Unione, sciogliendo in tal modo di sua iniziativa il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà esistente tra lo Stato membro «e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza» (cfr. sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., EU:C:2019:189, punto 33), possa essere determinante ai fini della proporzionalità sotto il profilo del diritto dell'Unione.

Rilevanza ai fini del presente procedimento

- 42 [OMISSIS] [ridondante]
- 43 Invero, il Verwaltungsgericht ha ritenuto sussistente la proporzionalità della revoca in relazione allo stato di apolidia della ricorrente in cassazione, tenuto conto [Or. 15] della Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia, nonché in relazione ai reati commessi dalla ricorrente per cassazione. Tuttavia, il Verwaltungsgericht non ha proceduto ad un esame di proporzionalità delle conseguenze della revoca della garanzia sulla situazione dell'interessato e, eventualmente, su quella dei suoi familiari dal punto di vista del diritto dell'Unione, dal momento che ha negato l'applicabilità della summenzionata giurisprudenza della Corte.

- 44 La risposta alle questioni pregiudiziali è quindi giuridicamente rilevante per la soluzione del procedimento di cassazione pendente dinanzi al Verwaltungsgerichtshof.

Conclusioni

- 45 Poiché l'applicazione e l'interpretazione del diritto dell'Unione non sembrano imporsi con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cfr. sentenza del 6 ottobre 1982, Srl C.I.L.F.I.T. e a., C-283/81, EU:C: 1982:335) ai sensi dell'articolo 267 TFUE si sottopone la domanda di pronuncia pregiudiziale sulle questioni preliminari inizialmente formulate.

Vienna, 13 febbraio 2020

DOCUMENTO DI LAVORO